



dott. Giuseppe Rana	Presidente	
dott. ssa Raffaella Simone		Giudice
dott. ssa Valentina D'Aprile	Giudice rel.	
ha pronunciato la seguente		

nella causa civile iscritta al n. 8219^2017 r.g. proposta

Parte_1, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, domiciliatario,
in virtù di mandato a margine della citazione;

Controparte_1, rappresentato e difeso dal prof. avv. Guido Bevilacqua, dall'avv. Teodoro Marena e dall'avv. Ciro De Angelis, domiciliatari, in virtù di mandato in atti;

Oggetto: azione di responsabilità del socio occulto di società palese – società di fatto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione notificato in data 3/5/2017, **Parte_1** premettendo che, in data 25/5/2010, aveva sottoscritto con **Controparte_1**, proprietario integrale del capitale sociale della **CP_2** società unipersonale con sede legale in Sannicola (Le), alla via San Simone 24/c, avente ad oggetto, tra l'altro, la gestione di servizi balneari, una scrittura privata nella quale dichiaravano di costituire tra di loro una società di fatto parallela alla **CP_2** con attribuzione rispettivamente della titolarità di una quota pari al 50% ciascuno e con l'impegno, proporzionale a detta quota, a finanziare la società con mezzi propri, nonché di avere conferito nella società **CP_2** un importo di €25.000,00 per l'acquisto delle quote pari al 50% (€5.000,00 quale valore nominale) e a titolo di finanziamento dell'attività per €20.000,00, circostanza comprovato dall'emissione di assegni in data 25/10/2010 e 30/10/2010, ed ancora di avere prestato fidejussione in favore della **CP_3** e nell'interesse della **CP_2** per garantire l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal preliminare di compravendita del ramo d'azienda Lido Makò stipulato sempre in data 25/5/2010, ha convenuto in giudizio **Controparte_1** che, nella sua qualità di formale amministratore e socio unico della **CP_2** aveva venduto, in data 6/6/2013, alla **Controparte_4** l'intero pacchetto di quote sociali di quest'ultima, includendo anche il 50% delle quote di fatto appartenenti al **Pt_1** al prezzo di €545.000,00, inferiore all'importo di €800.000,00 fissato nel preliminare, all'insaputa dell'attore e senza rispettare il suo diritto di prelazione, al fine di accertarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. per i danni arrecati all'attore, sul presussosto della scrittura costitutiva della società di fatto, nella qualità di socio (occulto) della società **CP_2** e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni così individuati:

“a) titolo di danno emergente in:

*a.1) € 25.000, quale somma versata da **Pt_1** alla società **CP_2** per il conferimento iniziale come documentato;*

*a.2) € 400.000,00, corrispondenti al 50% del valore di mercato del patrimonio acquisito dalla società **CP_2** rinveniente dal prezzo per l'acquisto dell'azienda “Bar-Lido Makò”, pattuito nel*

preliminare di cessione del 25.5.2010, in complessivi € 800.000,00;

a.3) in subordine rispetto al punto a.2), € 272.500,00, corrispondenti al 50% del prezzo complessivo di € 545.000,00, pattuito da CP_1 e CP_4 per la cessione delle quote e del patrimonio di CP_2 in favore di Controparte_4 nell'atto del 6.6.2013;

b) in ogni caso, a titolo di lucro cessante per il mancato guadagno rinveniente dall'esercizio dell'azienda acquistata da CP_2 avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività balneare (Lido Makò), a partire dalla data di cessione a Controparte_4 delle quote di titolarità del socio occulto Pt_1 (6.6.2013) sino al 31.12.2020 (termine di durata della concessione demaniale marittima, prorogata ex lege in virtù del combinato disposto dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194 e dell'articolo 34 duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179), tenendo in considerazione, ai fini della quantificazione di tale voce di danno, i crescenti utili registrati dalla società CP_2 -seppur inizialmente negativi o poco positivi in ragione di un progressivo fisiologico avviamento- (nel 2011: - €16.345; nel 2012: - €9.965; nel 2013: +€15.717; nel 2014: + €3.866; nel 2015: + €128.305), nonché gli utili mediamente percepiti dagli operatori economici del settore balneare in un mercato fiorente come quello Gallipolino, per una somma complessiva di € 194.524,80 (pari al prodotto della media degli utili risultanti dai citati bilanci pari a € 24.315,60 per otto annualità dal 2013 al 2020) o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia; il tutto con vittoria di spese di lite”..

I.2.- Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata in data 24/10/2017, CP_1 [...] ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande attoree in forza della convenzione arbitrale pattuita dalle parti nella scrittura privata del 25/5/2010 (art. 9), nonché dell'art. 26 dello statuto sociale della CP_2 ed, in ogni caso, l'incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale; nel merito, ha evidenziato, anzitutto, come la fattispecie costitutiva della domanda attorea fosse tesa al riconoscimento in concreto di una società di fatto tra il Pt_1 e il [...] CP_1 e non già dell'esistenza di un socio occulto della società palese Regina s.r.l. e che, di fatto, non potessero ritenersi sussistenti i relativi elementi costitutivi, non essendo stata dimostrata l'esecuzione dei conferimenti necessari per l'esercizio dell'attività in comune e la costituzione del fondo comune, né tantomeno l'effettiva intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. sintomatica della volontà di costituire una

società di fatto; in subordine, per l'ipotesi di riscontro della società di fatto, ha eccepito di avere sopportato perdite per complessivi €248.000,00, in ragione dei finanziamenti concessi alla CP_2 da rimborsarsi *pro quota* da parte dell'attore, in virtù degli artt. 2 e 4 della scrittura privata del 25/5/2010, nonché in conformità al principio generale dell'art. 2263 c.c.; ha contestato, inoltre, la lesione del diritto di prelazione vantato dall'attore, in quanto subordinato all'effettiva dimostrazione di sussistenza di una società di fatto; infine, sul piano del *quantum risarcitorio*, ha evidenziato che, a seguito della declaratoria di fallimento, la Controparte_4 rimasta debitrice dell'importo di €450.000,00 a titolo di saldo prezzo per la cessione del pacchetto azionario di titolarità della CP_2 [...] Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda per infondatezza anche nel merito.

I.3.- Istruita, oltre che sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, a mezzo di consulenza tecnica espletata dal dott. Persona_1 (cfr. elaborato tecnico depositato il 22/2/2019), la causa è pervenuta all'udienza del 15 aprile 2026, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

II.3.- In via preliminare, non può dirsi persuasiva l'eccezione di inammissibilità della domanda e/o eccezione di incompetenza funzionale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 della scrittura privata del 25 maggio 2010 e nell'art. 26 dello statuto CP_2 che devolvono ogni controversia ad arbitro unico presso la Camera Arbitrale di Lecce. In particolare, va tenuto conto che l'art. 9 della scrittura privata del 25 maggio 2010 dispone che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le PARTI in relazione al presente contratto, regolato dalla legge sostanziale, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un Arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lecce”* (cfr. doc. 1. fasc. attoreo).

L'art. 26 dello statuto sociale della CP_2 dispone che *“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e i soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite a un Arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la*

società. L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5" (cfr. statuto della CP_2 doc. 2 fasc. convenuta).

Orbene, non risulta contestata specificamente dalla parte convenuta che la Camera di Commercio di Lecce sia stata adita, ancor prima della instaurazione del giudizio cautelare teso all'ottenimento del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., la quale, con comunicazione del 10.11.2015, aveva, peraltro, rilevato la mancata trasmissione della documentazione probante l'avvenuta corresponsione dei diritti amministrativi, calcolati sulle voci di danno allora indicate sollecitando alle parti il pagamento della somma lorda di € 8.025,16 a titolo di acconto sugli onorari dell'Arbitro Unico, al fine di consentire l'insediamento del Tribunale Arbitrale. Sennonché con ulteriore nota della Camera arbitrale presso la CCIAA del 26.5.2016, si evidenziava che *"riscontrato il mancato pagamento dalle parti del versamento della somma lorda di € 8.025,16, richiesta a titolo di acconto sugli onorari del Collegio Arbitrale, la scrivente segreteria, ai sensi dell'art. 39, 3° comma del vigente Regolamento di Arbitrato"*, ha dichiarato *"estinto il procedimento arbitrale in epigrafe indicato per inadempimento di entrambe le parti, a seguito del mancato versamento dell'acconto richiesto per la costituzione del fondo spese iniziale"*.

Non può, pertanto, ritenersi sussistente alcun prodromico vincolo negoziale all'esperimento del procedimento di definizione stragiudiziale della controversia, pur nella persistente validità ed efficacia delle pattuizioni negoziali contenute nei documenti surrichiamati.

Il convenuto, dal canto suo, evidenzia di avere provveduto a versare, in data 31/12/2015, la quota dallo stesso dovuta, pari ad €3.306,35 (cfr. disposizione di bonifico bancario all. alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c.); tuttavia, la circostanza non è stata idonea ad impedire l'estinzione del procedimento, in quanto sussistendo il vincolo solidale alla corresponsione delle somme in acconto alle spese della procedura e, a fronte dell'inadempimento dell'odierno attore, il convenuto avrebbe dovuto attivarsi per versare l'intero ammontare del dovuto (comportamento apprezzabile, come vedremo in seguito, sul piano della regolamentazione delle spese di lite).

Pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale a fronte dell'esistenza della clausola compromissione non può considerarsi fondata.

I.2. – Nel merito, risulta documentato il perfezionamento tra le parti della scrittura privata del 25/5/2010 (doc. 1 allegato all’atto di citazione).

All’art. 1 dell’accordo le parti hanno stabilito che “tra il *Controparte_1*, quale proprietario integrale del capitale sociale della *CP_2* ed il *Parte_1* viene costituita una società di fatto (S.D.F.), parallela alla predetta *CP_2* in virtù della quale i sigg.ri *CP_1* [...] e *Parte_1* partecipano, per quote, rispettivamente pari al 50% del capitale sociale, della predetta *CP_2* .

Al successivo art. 2 è stato, inoltre, precisato che “in virtù di quanto indicato al punto sub 1), i sigg.ri *Controparte_1* e *Parte_1* si obbligano ed impegnano, ognuno in proporzione alla propria quota del capitale sociale suddetta, a finanziare la società con mezzi propri per consentire alla stessa l’avvio e lo start- up conseguenti agli impegni assunti in sede di contratto preliminare, di affitto di ramo produttivo di azienda, della scrittura regolante i rapporti tra gli istituti, tutti predetti, le spese legali, del commercialista, del notaio, di costituzione della società, tutte le eventuali ed ulteriori spese, nessuna esclusa, pur essendo le stesse riconducibili, solo formalmente, al socio ed amministratore unico *Controparte_1*, nonché a ripartire le eventuali perdite della *CP_2* in proporzione alla propria quota del capitale suddetto”; mentre all’art. 3 della medesima convenzione si è precisato che “parimenti verranno ripartiti tra i sigg.ri *Controparte_1* e *Parte_1*, sempre in proporzione alle quote su esposte, gli eventuali utili che la società realizzerà, solo formalmente imputabili al socio *Controparte_1*”. Si aggiunge ancora all’art. 4 che “l’esecuzione dei finanziamenti predetti e l’erogazione di eventuali utili netti realizzati, relativamente agli importi e alle modalità di corresponsione dovranno essere concordati tra le parti”; mentre al successivo art. 5 veniva riconosciuto ad entrambe le parti “il diritto di prelazione per l’acquisto della quota oggetto del presente contratto, a parità di prezzo”.

Inoltre, risultano documentati e non specificamente contestati nell’effettività, nell’imputazione causale e sul piano del profilo soggettivo del beneficiario, i due versamenti ciascuno dell’importo di €12.5000,00 effettuati da *Parte_2* in favore della *CP_2* in data 25/10/2010 e 30/10/2020 (cfr. estratto conto al 31/12/2010 pag. 3 sub doc. 6 fasc. attoreo).

Si tratta di titoli di credito emessi successivamente alla scrittura privata del 25/5/2010 e girati alla banca trattaria, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dalla stessa CP_2 potendosi, quindi, giustificare come attuazione degli obblighi ivi assunti dalle parti.

La circostanza che sia stato corrisposto un importo maggiore rispetto al valore nominale del 50% di quote che, in via di fatto, sarebbero state acquisite dal Pt_1 (€5.000,00, a fronte del capitale sociale di €10.000,00), invero, si giustifica con l'ulteriore finalità di realizzare con l'eccedenza (€20.000,00) parte della attribuzioni economiche future tese al finanziamento del progetto imprenditoriale della CP_2 volto all'acquisizione del ramo d'azienda riferito alla gestione del Lido Makò nel Comune di Gallipoli di cui al contratto preliminare di cessione del ramo d'azienda concluso sempre il 25/5/2010.

Peraltro, contestualmente al perfezionamento della scrittura privata tesa alla costituzione di una società di fatto tra il Pt_1 e il CP_1 (secondo gli intenti negoziali), entrambe le parti prestarono fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di €800.000,00 in favore della stessa a CP_2 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi discendenti dai negozi di affitto e di cessione del ramo d'azienda predetto (cfr. docc. 2-5 fasc. attoreo).

Orbene, alla stregua di tali elementi probatori, può condividersi l'iter argomentativo del giudice della cautela che ha escluso il *fumus boni iuris*, disattendo, pertanto, l'istanza di autorizzazione al sequestro conservativo, sul presupposto dell'indimostrata sussistenza di una società di fatto tra le odierne parti in causa, parallela alla CP_2

Com'è noto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che *“l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività”* (così Cass. Sez. 6, 15/09/2020, n. 19234, in senso conforme Cass., n.2500/1988; n.1573/1984).

A ben vedere, in disparte il valore probatorio delle dichiarazioni negoziali cristallizzate nella scrittura privata del 25/5/2010, non ricorrerebbero nella fattispecie i presupposti costitutivi della

configurabilità di una responsabilità per violazione di obblighi connessi alla costituzione e alla irregolare gestione di una società di fatto.

Infatti, se, da un lato, l'esecuzione di versamenti per €25.000,00 a mezzo due assegni bancari datati 25/10/2010 e 30/10/2010, sia corroborata, alla stregua di quanto già detto, dagli addebiti contabili sugli estratti conto intestati al **Pt_1** (doc. 6 fasc. attoreo), come evidenziato anche dal CTU (cfr. pagina 17 dell'elaborato tecnico), non si può non evidenziare come il versamento di €5.000,00 fosse destinato a costituire non già conferimento in una società nuova, bensì ad ampliare la compagine sociale della **CP_2** essendo stato effettuato, al pari del finanziamento, in favore di quest'ultima, e non invece in favore del **CP_1** quale amministratore della nuova società di fatto e in vista della costituzione di un fondo comune che consentisse a detta società di iniziare ad operare, Né, oltretutto, è stata, in alcun modo, dimostrata la misura della compartecipazione anche da parte dell'altro presunto socio di fatto agli oneri di conferimento iniziali all'avviamento sociale.

Diversamente, si argomenta con riguardo alla fattispecie del socio occulto di società palese.

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (così, Cass. Sez. 6, 12/09/2016, n. 17925, Rv. 641407 - 01).

Parimenti, si configura la fattispecie del socio occulto, quanto nei rapporti interni il nuovo soggetto amplia la compagine sociale, partecipa con il suo operato all'esercizio dell'attività sociale, risponde dei debiti e partecipa agli utili, offre conferimenti per la predisposizione del fondo comune ed è avvinto agli altri soci dall'*affectio societatis*.

Orbene, non può non considerarsi offerta dall'attore la prova del rapporto sociale occulto, dovendosi, al riguardo valorizzare che il **Pt_1**

- a) ha effettuato conferimenti nella società **CP_2** avendo emesso in favore della stessa gli indicati assegni bancari, sia a titolo di acquisto quote, sia a titolo di finanziamento della società;
- b) si è obbligato, mediante prestazione di una fideiussione in favore della medesima società, a garantire lo svolgimento di un'attività economica (gestione stabilimento balneare) da parte della società, posto che solo a seguito della prestazione della garanzia è stato possibile per la società acquisire il possesso del ramo di azienda anche in assenza del completo pagamento del corrispettivo pattuito con **CP_5** ;
- c) si è obbligato a far fronte alle perdite della società;
- d) esiste un patto fiduciario sottoscritto, in data 25.5.2010, da entrambe le parti, **Pt_1** e [...] **CP_1** depositato in atti e mai disconosciuto nelle relative sottoscrizioni, in cui in maniera esplicita si riconosce che **CP_1** è titolare, solo formalmente, del 100% delle quote di **CP_2** essendo di fatto titolare del 50% delle stesse anche il **Pt_1** nel cui ambito si stabilisce espressamente che l'esecuzione dei finanziamenti e la distribuzione di eventuali utili dovranno essere "concordati" tra le parti (ossia i due soci **Pt_1** e **CP_1** e che "ogni decisione relativa alla gestione dello stabilimento balneare deve essere presa concordemente" (elementi questi ultimi rafforzativi dell'*affectio societatis*).

Alla stregua di tali considerazioni, il **Pt_1** è, senz'altro, legittimato a proporre nei confronti del **CP_1** l'azione *ex art. 2395 c.c.* per avere l'alienazione del 100% delle quote sociali possedute nella **CP_2** in favore della **Controparte_4** – realizzatasi con il contratto di cessione di quota e contestuale cessione del ramo d'azienda Lido Makò concluso con atto per Notar dott. [...] **Persona_2** del 6/6/2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 18/6/2013 (docc. 7 e 8 fasc. attoreo), senza il consenso del **Pt_1** al prezzo complessivo di €545.000,00 - arrecato un pregiudizio diretto al patrimonio del socio attoreo.

Il trasferimento di quote di partecipazione sociale al capitale della s.r.l. non soggiace ad una specifica forma *ad substantiam*; infatti, in proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la

cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem". Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l'adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale” (cfr. Cass. Sez. 1, 27/10/2017, n. 25626, Rv. 646484 - 01).

Nella specie, in disparte la mancata proposizione di azioni tese ad invalidare il trasferimento della partecipazione sociale totalitaria da parte del convenuto in favore della **Controparte_4** verosimilmente determinata dal sopravvenuto fallimento di quest’ultima, dichiarato con sentenza n. 1074 del 10.12.2015 del Tribunale di Milano, si apprezza l’illegittimità della cessione in assenza del consenso del titolare del 50% delle quote, sia pure in via di fatto e in modo occulto.

Dall’alienazione è comprovato che il **CP_1** abbia ricevuto l’importo di €95.000,00, atteso il mancato versamento del saldo di €450.000,00, come indicato anche nell’istanza di ammissione al passivo del fallimento della società acquirente (doc. 4 fasc. convenuto).

Di conseguenza, può essere riconosciuto, a titolo di danno emergente in favore dell’attore l’importo di €47.500,00, pari alla metà del dovuto, non potendosi decurtare voci di perdite sociali in alcun modo documentate e dimostrate dalla parte convenuta.

Si condivide, per la persuasività e la logicità delle relative argomentazioni, l’esclusione dall’ammontare del risarcimento del danno della voce a titolo di lucro cessante, alla stregua della ipotesi ricostruttiva sub I, la quale tiene conto dei risultati economici prospettici negativi dal 2010 fino al 2013, imputabili alla gestione della **CP_2** nella compagine sociale originaria, senza l’intervento di responsabili della gestione della **Controparte_4** poi fallita, che avevano portato ad un modesto incremento reddituale. Non risultano dovuti ulteriori importi, in difetto di prova adeguata della percezione di utilità aggiuntive all’esito della definizione della procedura concorsuale.

Inoltre, non può riconoscersi il danno da lesione del diritto di prelazione convenzionalmente riconosciuto al socio attoreo in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “*non sussiste un danno "in re ipsa" in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di*

prelazione del socio per l'acquisto della partecipazione societaria poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne deriva che grava su quest'ultimo l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, e, solo in tal caso, può giustificarsi la eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione della impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione” (cfr. Cass. Sez. 1, 02/12/2015, n. 24559, Rv. 638165 - 01). Nella specie, in alcun modo, l’attore ha dedotto, oltre che provato, che ove fosse stato tempestivamente informato della intenzione del CP_1 di alienare le quote sociali egli avrebbe formalizzato la propria partecipazione sociale occulta e acquisito il restante 50% di quanto nella titolarità dell’odierno convenuto.

Trattandosi di debito di valore, sull’importo riconosciuto come dovuto di €47.500,00 spetta la rivalutazione monetaria, non già gli ulteriori interessi legali non dimostrati nella loro idoneità a remunerare la perdita di valore del denaro non coperta già dalla rivalutazione; tanto in applicazione del recente principio di diritto chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”* (cfr. Cass. Sez. 3, 10/03/2025, n. 6351, Rv. 674066 - 01).

In considerazione di quanto innanzi rilevato, la domanda attorea è parzialmente fondata e il convenuto va condannato al pagamento dell'importo di €47.500,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di riferimento dalla data dell'illecito coincidente con l'alienazione delle quote del 6/6/2013 sino all'attualità.

III.- Tenuto conto del notevole ridimensionamento quantitativo della pretesa risarcitoria attorea, dell'esito negativo dei giudizi cautelari *ante causam*, nonché dell'atteggiamento non collaborativo dell'attore nel concorrere al versamento delle somme dovute per l'accesso alla procedura arbitrale, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come riformulato per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.

P.q.m.

il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 3/5/2017 da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, così provvede:

- 1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, CONDANNA il convenuto *Controparte_1* al pagamento della somma di €47.500,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di riferimento dalla data dell'illecito coincidente con l'alienazione delle quote del 6/6/2013 sino all'attualità, in favore dell'attore, *Parte_1* [...], per le causali di cui in motivazione;
- 2) spese di lite, incluse quelle della fase cautelare e di Ctù come liquidate con decreto del 23/5/2019, interamente compensate tra le parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del 20 luglio 2026.

Il Giudice rel.
Valentina D'Aprile

Il Presidente
Giuseppe Rana